

OFFICE PLAN

Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2011

Norme che regolano l'assicurazione in generale Pag. 3

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 12 - Cose di proprietà di terzi
- Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 14 - Mandato dei periti
- Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 16 - Altre assicurazioni
- Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 18 - Limite massimo di indennizzo
- Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate
- Art. 20 - Titoli di credito
- Art. 21 - Enti in leasing
- Art. 22 - Condizioni di operatività delle garanzie

Norme che regolano la Sezione A) Incendio Pag. 7

- Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. A.2 - Garanzie accessorie valide se assicurata la relativa partita
- Art. A.3 - Garanzie aggiuntive sempre operanti

- Art. A.4 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere
- Art. A.5 - Esclusioni
- Art. A.6 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina Pag. 12

- Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. B.2 - Condizioni di operatività della garanzia – Mezzi di chiusura
- Art. B.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti
- Art. B.4 - Garanzia portavalori assicurata con partita separata
- Art. B.5 - Esclusioni
- Art. B.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
- Art. B.7 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Norme che regolano la Sezione C) Elettronica Pag. 14

- Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. C.2 - Esclusioni
- Art. C.3 - Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo
- Art. C.4 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale
- Art. C.5 - Garanzia ricostruzione dati e programmi in licenza d'uso prestata con partita separata

Norme che regolano la Sezione D) Responsabilità Civile Pag. 16

- Art. D.1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. D.2 - Rischi assicurati
Art. D.3 - Estensione territoriale
Art. D.4 - Persone non considerate terzi
Art. D.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. D.6 - Variazione del numero degli addetti
Art. D.7 - Pluralità di Assicurati
Art. D.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Norme che regolano la Sezione E) Assistenza Pag. 19

Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione
Art. E.2 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici
relativi a tutte le prestazioni
Art. E.3 - Modalità per la richiesta di assistenza

Condizioni Particolari Pag. 21

Art. P.1 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio
Art. P.2 - Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi

**Articoli del Codice Civile richiamati nel testo
e nella scheda di polizza** Pag. 23

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia
di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003** Pag. 27

OFFICE PLAN

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto nel corso del primo semestre, il Contraente è tenuto a corrispondere la seconda rata del premio stesso.

Il Contraente riconosce inoltre alla Compagnia il diritto di richiedere il pagamento anticipato della seconda semestralità in caso di sinistro.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Norme valevoli per le Sezioni A) B) e C)

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
- d) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- e) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

2. Norme valevoli per la Sezione D)

- a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità;
- c) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i

prestatori di lavoro, denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli per i quali sia stata avanzata una formale richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Cose di proprietà di terzi

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi a favore dei quali l'assicurazione è stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito

o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei periti

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore secondo i medesimi criteri di valutazione di cui all'art. 15;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 13 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1. Norme valevoli per la Sezione A)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata ovvero:

- a) **per il fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché

proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- b) **per il contenuto:** come differenza tra il valore di rimpiazzo dello stesso al momento del sinistro con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. **Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore al momento del sinistro.** L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- c) **per le lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi.

2. Norme valevoli per la Sezione B)

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

3. Norme valevoli per la Sezione C)

In caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro e si deduce il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

In caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del bene medesimo.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Relativamente alle Sezioni A) B) e C), qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'art. 15 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. A.5 lett. c), art. B.5 lett. b) e c) ed art. C.2 lett. a). Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Compagnia, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 18 - Limite massimo di indennizzo

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata eventualmente maggiorata dell'indennizzo di cui all'art. P.2 Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi.

Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno

anteriore al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Compagnia ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 20 - Titoli di credito

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, è escluso dall'assicurazione il "Contenuto" in leasing qualora già coperto da apposita assicurazione e, pertanto, il Contenuto in leasing non concorre alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 22 - Condizioni di operatività delle garanzie

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente che:

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) B) e C)

- il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili. I box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Valevole per tutte le Sezioni

- l'attività esercitata corrisponda a quella di ufficio o studio professionale e che il fabbricato sia adibito per almeno tre quarti della superficie complessiva ad uso civile.

L'assicurazione è operante soltanto per l'ubicazione indicata nella scheda di polizza (salvo deroghe esplicitamente previste nelle singole garanzie).

Norme che regolano la Sezione A) Incendio

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) autocombustione;
- e) caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da questi trasportate;
- f) urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;
- g) bang sonico;
- h) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art.A.6, fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;

- i) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. La Compagnia non risponde dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

Le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione saranno rimborsate entro il limite massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, purché sia assicurato il "Fabbricato".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;

- l) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale – non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione – agli impianti per la

produzione di calore al servizio del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

- m) eventi atmosferici e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento in genere e cose da essi trascinate e/o trasportate e dalla caduta di alberi, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti, con esclusione dei danni:
 - 1) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - bagnamento diverso da quello sopra precisato; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - 2) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

l) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

2) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore dell'80% dei capitali assicurati;

- n) eventi sociopolitici e cioè i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone, dipendenti o non dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La Compagnia non risponde dei danni:

- 1) di inondazione o frana;
- 2) di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- 4) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 5) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 6) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 7) direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici.

In ogni momento ciascuna delle Parti può recedere dalla presente garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagata e non goduta relativa alla presente garanzia, al netto dell'imposta. Il premio della garanzia è pari al 5% del premio relativo alla partita 1), se assicurato il Fabbricato, alla partita 2) Contenuto, ed alla partita 5) Indennità aggiuntiva riferite alla Sezione A) Incendio. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore dell'80% dei capitali assicurati.

Art. A.2 - Garanzie accessorie valide se assicurata la relativa partita

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

a) Ricorso terzi (Partita 3)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese -

quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal D. Lgs. 9/4/91 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

b) Rischio locativo (Partita 1)

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della somma assicurata alla relativa partita, dei danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. A.6, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali al momento del sinistro.

c) Lastre ed insegne (Partita 4)

La Compagnia indennizza per anno assicurativo e nel limite della somma assicurata alla relativa partita i danni materiali e diretti alle lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro comprese insegne, dovuti a:

1. cause accidentali;
2. fatto involontario dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
3. fatto di terzi;
4. eventi sociopolitici;
5. eventi atmosferici compresa la grandine.

Sono esclusi i danni:

- che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai;
- dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.

Si intendono assicurate le lastre e le insegne di pertinenza dell'ufficio o studio professionale e/o delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune, anche se non è assicurato il fabbricato stesso.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. A.6.

Il limite massimo dell'indennizzo per ciascuna lastra o insegna si intende fissato in € 1.500,00.

I danni sono indennizzati senza applicazione di alcuna franchigia anche nel caso in cui il sinistro sia causato da eventi atmosferici o sociopolitici.

d) Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale (Partita 5)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. A.5 lett. h) "Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che interessi le partite Fabbricato e Contenuto, l'indennizzo sarà maggiorato nella misura della percentuale indicata nella scheda di polizza, e nel limite della somma assicurata alla relativa partita, in alternativa a quanto previsto dall'art. P.2 "Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi". In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dell'indennità aggiuntiva verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo dell'indennizzo la percentuale indicata nella scheda di polizza.

Art. A.3 - Garanzie aggiuntive sempre operanti

a) Buona fede - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. **La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

b) Colpa grave - La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

c) Anticipo indennizzi - A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Compagnia, **pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile, a condizione che:**

- il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 10;
- non siano state formalizzate contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore ad € 35.000,00;
- non esistano impedimenti contrattuali quali vincoli, ipoteche, interessi di terzi.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

d) Onorario periti - La Compagnia rimborsa, in caso di danno indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'art. 14 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 2.500,00.

e) Oggetti personali dei dipendenti - Nel capitale assicurato alla partita Contenuto, si intendono compresi gli oggetti personali dei dipendenti, **esclusi preziosi e valori in genere.**

f) Danni consequenziali - Fermo quanto disposto dall'art. 18, la Compagnia indennizza inoltre, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione, i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni di cui ai relativi eventi garantiti dalla presente Sezione.

g) Parificazione danni da incendio - Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori garantiti dalla presente Sezione.

h) Spese di demolizione e sgombero - La Compagnia rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al

- più vicino scarico i residuati del sinistro **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.**
- i) **Spese per la rimozione, ricollocamento e trasporto del contenuto non danneggiato** - La Compagnia indennizza, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione, **le spese documentate** sostenute per la rimozione, il ricollocamento ed il trasporto del contenuto non danneggiato, qualora queste operazioni si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato, **entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 7.500,00.**
- l) **Spese per il rimpiazzo del combustibile** - La Compagnia rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile a termini della presente Sezione, **fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro.**
- m) **Oneri di ricostruzione** - La Compagnia rimborsa gli oneri, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, **fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini della presente Sezione, con il massimo di € 7.500,00.**
- n) **Partecipazione a mostre e fiere** - Parte delle attrezzature, macchine elettroniche e dell'arredamento di cui alla partita Contenuto si intendono assicurate **entro il territorio dello Stato italiano anche presso mostre e fiere, negli stands dell'Assicurato.** La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto medesima con il massimo di **€ 7.500,00 per ogni manifestazione.**
Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.
- o) **Rovina di ascensori e montacarichi** - La Compagnia indennizza i danni diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto.
- p) **Fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici** - La Compagnia indennizza i danni alle cose assicurate derivanti da fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici, per causa accidentale, a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
- q) **Assicurazione di "Cose Particolari"** - La Compagnia indennizza, i danni materiali e diretti subiti dalle cose particolari se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente sezione **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500,00** e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. A.6.
In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche per la loro ricostruzione o riparazione.
- r) **Rinuncia alla rivalsa** - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.
- Art. A.4 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere**
La Compagnia risponde, **a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio**, delle seguenti garanzie:
- a) **Acqua piovana** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti di grondaie e pluviali.
La Compagnia non risponde dei danni:
- causati da umidità e stillicidio;
 - da gelo;
 - derivanti da infiltrazioni dovute a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo o poste in locali interrati o seminterrati.
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.**
In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 2.500,00.
- b) **Grandine su enti fragili** - Fermo quanto disposto dall'art. A.1 lett. m) "Eventi atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
 - lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.**
In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 5.000,00.
- c) **Rigurigiti di fognature** - A parziale deroga di quanto previsto dall'art. A.1 lett. i), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i

danni materiali e diretti causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati comprese le spese di ricerca del danno e di ripristino degli impianti medesimi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 2.500,00.

- d) **Danni da gelo** - A parziale deroga di quanto previsto dall'art. A.1 lett. i), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua, a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici installati all'interno del fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi, per effetto del gelo.

La Compagnia non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, condutture e tubazioni installate all'esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 4.000,00.

- e) **Sovraccarico neve** - Fermo quanto disposto dall'art. A.1 lett. m) "Eventi atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Compagnia non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00

per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore del 50% dei capitali assicurati.

Art. A.5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo sia assicurata la partita Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale di cui all'art. A.2 lett. d) ovvero salvo quanto previsto dall'art. P.2 "Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi";
- i) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- l) diretti e indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Art. A.6 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'art. 15 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina (Garanzie a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile)

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- a) furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione vale anche per i furti commessi:

- 4) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- 5) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, o di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- 6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio o studio professionale.

Per le cose custodite in casseforti ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra

indicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

- b) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. B.2 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura

La garanzia è operante alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni - quali barre, catenacci, e simili - manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra riportato alla lettera b), la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. B.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

- a) Parificazione danni di furto - Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.
- b) Portavalori - Limitatamente ai valori, fermo il limite del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500,00, l'assicurazione è prestata per:
 - 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- 2) il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;**
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina e/o l'estorsione; commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti dell'ufficio o studio professionale mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa, comunque **nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio e/o di quelle limitrofe.** In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il **90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.**
- La presente garanzia è efficace purché il portavalori sia di **età compresa tra i 18 ed i 70 anni ed esente da minorazioni fisiche** che lo rendano inadatto all'effettuazione del trasporto dei valori assicurati.
- c) **Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina e/o estorsione consumati o tentati,** alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, **fino alla concorrenza di € 1.000,00.**
- d) **Atti vandalici** cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina e/o l'estorsione o nel tentativo di commetterli **fino alla concorrenza di € 500,00.**
- e) **Furto commesso fuori dall'orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato,** a parziale deroga dell'art. B.5 "Esclusioni" lettera c), la Compagnia presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'art. B.1 "Oggetto dell'assicurazione" anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**
- 1) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni, o della sorveglianza dei locali stessi;
 - 2) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- f) **Rimborso delle spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, quando il furto venga perpetrato mediante l'utilizzo fraudolento di chiavi**

vere, a condizione che il Contraente o l'Assicurato ne abbia denunciato la sottrazione o lo smarrimento all'Autorità competente almeno 24 ore prima del sinistro e fino alla concorrenza di **€ 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

- g) **Assicurazione di "Cose Particolari"** - La Compagnia indennizza, se conseguenti agli eventi garantiti alla presente Sezione, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 2.500,00,** i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva delle cose particolari, comprese le spese necessarie per la ricostruzione delle stesse e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Art. B.4 - Garanzia portavalori assicurata con partita separata

La Compagnia, in eccedenza a quanto già garantito dall'art. B.3 lett. b), assicura, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita, la perdita di valori, **di esclusiva proprietà dell'Assicurato,** in conseguenza di:

- 1) furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;**
- 3) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) rapina e/o estorsione;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti all'ufficio o studio professionale, mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa comunque **nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio e/o di quelle limitrofe.**

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il **90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.** La presente copertura è efficace purché il portavalori sia di età compresa tra i 18 ed i 70 anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all'effettuazione del trasporto dei valori assicurati.

Art. B.5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria ed uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura,

- atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Art. B.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponible relativo al rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.

Art. B.7 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, il **Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. **Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.** L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Norme che regolano la Sezione C) Elettronica

Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono compresi i danni alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio. I danni da fenomeno elettrico sono prestati in eccedenza al limite previsto all'art. A.1 lett. h) della Sezione A) Incendio.

Art. C.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- n) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- p) derivanti da eventi garantiti alle precedenti Sezioni A) e B);
- q) ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;

- r) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- s) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- t) diretti e indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Art. C.3 - Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

La presente franchigia non si cumula con quella prevista all'art. A.I lett. h).

Per i danni d'acqua in genere resta convenuto fra le parti che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con il minimo di € 250,00;
- in nessun caso la Compagnia indennizzerà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma maggiore del 50% del capitale assicurato.

Art. C.4 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte in conformità a quanto disposto dall'art. 15 risulta che il valore delle macchine elettroniche eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata a tale titolo, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. C.5 - Garanzia ricostruzione dati e programmi in licenza d'uso prestata con partita separata

La Compagnia, ferme restando tutte le condizioni di polizza,

indennizza per la ricostruzione dei supporti di dati e i programmi in licenza d'uso, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita:

- a) in caso di danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati, i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi distrutti o danneggiati;
- b) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza.

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto all'art. C.2, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. La garanzia è valida a condizione che la ricostruzione o la duplicazione avvenga entro un anno dal sinistro.

La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. C.4. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.**

Norme che regolano la Sezione D) Responsabilità Civile

Art. D.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere indenne l'Assicurato:

- a) **Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, **per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell'ufficio o studio professionale assicurato, comprese eventuali attività svolte all'esterno dello stesso.

Si intende comunque esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

- b) **Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate dal precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Da tale assicurazione sono **escluse in ogni caso le malattie professionali**. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate dal precedente punto 1) saranno considerati terzi. Se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. D.2 - Rischi assicurati

L'assicurazione R.C.T. viene estesa a:

- a) **Insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole** - L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, tende da sole, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
- b) **Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività** - L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati indicati in polizza nei quali si svolge l'attività dell'ufficio o studio professionale e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli azionati elettricamente. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino,

esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

La garanzia comprende inoltre i danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, **purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.**

- c) **Manutenzione dei fabbricati** - L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dai lavori di ordinaria manutenzione. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni).
- d) **Danni a mezzi sotto carico e scarico** - L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.**
- e) **Prelievo, rifornimento e consegna** - L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di cose di pertinenza dell'ufficio o studio professionale.
- f) **Committenza auto** - L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. **Tale estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**
- g) **Responsabilità dei familiari e collaboratori non dipendenti** - L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei suoi familiari e dei collaboratori non dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni, connesse con l'attività dell'ufficio o studio professionale, alle quali sono adibiti, **escluso il rischio di cui alla precedente lettera f).**

La garanzia si intende estesa anche ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000, e ad essi equiparabili, della cui opera l'Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

- h) **Proprietà ed uso di velocipedi e ciclomotori senza motore** - L'assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi, ciclomotori senza motore e mezzi di trasporto a mano **impiegati esclusivamente per le esigenze dell'attività di ufficio o studio professionale.**
- i) **Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL** - A parziale deroga dell'art. D.4 lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per le lesioni corporali **(escluse le malattie professionali)** da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.
- l) **Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati** - L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, dei lavoratori ad essi equiparabili e dei lavoratori parasubordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- m) **Qualifica di terzi** - A parziale deroga dell'art. D.4 lettera c), sono considerate terze le Ditte, comprese le aziende di trasporto, fornitori, clienti, consulenti, compresi i rispettivi dipendenti, e le persone che operano per conto dell'Assicurato senza esserne alle dirette dipendenze, in conseguenza della loro occasionale partecipazione a lavori manuali e non, **sempreché le mansioni dei predetti non siano correlate all'attività svolta dall'Assicurato stesso.**
- n) **Mense, fiere, vigilanza, cani da guardia** - La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, dalla partecipazione a mostre e fiere, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio di stand, dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.
- o) **Macchine automatiche** - La garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di apparecchiature elettroniche in genere al servizio del pubblico, di macchine automatiche per la

distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti all'attività di ufficio o studio professionale.

- p) **Danni da interruzioni o sospensioni di attività** - La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 1.000,00, e con un limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

- q) **Danni a cose di dipendenti** - L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato stesso, portate o in deposito nell'ambito dell'attività di ufficio o studio professionale, **sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto.**

Art. D.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. D.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'art. D.2 lettere i) ed m).

Art. D.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto all'art. D.2 lettera f);
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che

siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all'art. D.2 lettera f);

- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'art. D.2 lettera q);
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando

- programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- r) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- s) provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento o modificazione di qualsiasi natura di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- u) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- v) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE).

Art. D.6 - Variazione del numero degli addetti

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza, il numero delle persone addette all'ufficio o studio professionale è quello dichiarato dall'Assicurato e indicato nella scheda di polizza, si conviene fra le parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il **Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;**
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere appendice o nuovo contratto, variando il premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
- la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il **Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;**
- la Compagnia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile (riduzione proporzionale dell'indennizzo) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato, qualora nel corso del contratto non intenzionalmente dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero;
- **nel caso in cui dalla polizza risultasse operante la presente Sezione, ma senza l'indicazione del numero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.**

Art. D.7 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per l'R.C.T./R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. D.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Norme che regolano la Sezione E) Assistenza

Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'ufficio o studio professionale dell'Assicurato, si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti sottoindicati, le seguenti prestazioni:

I. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico

- a) allagamento o infiltrazione nell'esercizio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'esercizio, che **non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore**, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'esercizio, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Impianto di riscaldamento

- a) mancanza totale di riscaldamento nell'esercizio, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento;
- b) allagamento dell'esercizio, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.

La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio.**

4. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio

esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.** La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio, **in modo tale da non garantirne la sicurezza,** a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

5. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell'esercizio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Compagnia di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 520,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.**

6. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1. 2. 3. e 4. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.**

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

Art. E.2 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato.
3. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
 4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
 5. La Compagnia non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a cause di forza maggiore.
 6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
 7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
 8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
 9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
 10. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che la Compagnia è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
11. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. E.3 - Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800-010.911

oppure al numero

02-58.28.62.08

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a: EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 -

20135 Milano. **In ogni caso dovrà comunicare con precisione:**

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla **RSOF**;
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Condizioni Particolari

Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali di Assicurazione.

Relativa alle Sezioni A) B) C) e D)

Art. P.1 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio

Valida in quanto richiamata nella scheda di polizza.

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi premi sono collegati agli indici dei "prezzi di consumo" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali ed i corrispondenti premi verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza della variazione degli indici, la somma assicurata, i massimali ed i premi venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, od altri eventuali limiti specificati in polizza relativi alla presente clausola, sarà facoltà della Compagnia e del Contraente di rinunciare all'aggiornamento della Polizza, restando somma assicurata, massimali e premi quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice specificato in polizza (base adottata dall'Istituto Centrale di Statistica: nazionale).

Relativa:

A) alla Sezione A) - se non operativa la garanzia accessoria di cui all'art. A.2 lett. d) Indennità aggiuntiva nella forma a percentuale;
B) alla Sezione C).

Art. P.2 - Indennità aggiuntiva nella forma a maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'ufficio o studio professionale assicurato, **la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza:**

- a) del 15% dell'importo indennizzato a termini di polizza con il massimo di € 7.500,00 relativamente alla Sezione A);
- b) del 20% del capitale assicurato con il massimo di € 7.500,00 relativamente alla Sezione C);

le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario del personale, anche notturno e festivo;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo: disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente

necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, che avrà una **durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro**; non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

Articoli del Codice civile richiamati nel testo e nella Scheda di Polizza

Gli articoli sono riportati integralmente; nel testo e nella scheda di polizza può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

Art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il

minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa

assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" - D.Lgs. 196/2003

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Compagnia tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per : valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle norme e dalle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero⁸ - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁹. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti

¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 9, sesto e settimo trattino).

⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio, per Casellario Centrale Infortuni e Motorizzazione Civile.

⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.

⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

⁸ Anche extra UE.

⁹ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 13);
- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o

e trasferimenti all'estero¹⁰, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti¹¹.

Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire in tutto o in parte i servizi e/o prodotti stessi.

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Compagnia intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione.

Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹². Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che vengono svolte tramite i soggetti stessi.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Compagnia al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti / servizi e di tenerLa informata.

Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹³ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce apposito ulteriore consenso, le attività promozionali suddette potranno essere, inoltre, svolte anche mediante l'utilizzo della posta, posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei presta il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare

assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006 ; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui agli artt. 125 e 126 del D. Lgs. 209/2005, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti

economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia - Via Nazionale 92 Roma; Casellario Centrale Infortuni (Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Dipartimento Trasporti Terrestri (Via di Settebagni 333 - Roma) - il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da

e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei.

Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹⁴ dalla nostra Compagnia - Titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati ed eventualmente trasferiti all'estero¹⁵, per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Compagnia, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente designati, Incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti

già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹⁶, che sono stati designati di norma¹⁷ Responsabili Esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti si riferiscono, come precisato, anche alle modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁸. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy**, Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁹. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

¹⁰ Anche extra UE.

¹¹ Vedasi nota 9.

¹² I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.

¹³ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

¹⁴ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

¹⁵ Anche extra UE.

¹⁶ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di Responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "Titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 9, secondo trattino).

¹⁷ Salvo alcuni che operano come Titolari Autonomi.

¹⁸ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

¹⁹ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".

